

Ommissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Definendo il giudizio di separazione che era stato promosso da E , dopo ampia istruttoria orale e documentale il Tribunale di Sanremo ha pronunciato la separazione dei coniugi per fatto addebitabile al marito, ha assegnato il godimento della casa familiare al M presso il quale si è collocata la figlia C ha posto a carico del padre le spese tutte inerenti il mantenimento dei due figli disponendo che la madre sostenga il 50% degli oneri straordinari per spese mediche specialistiche e di istruzione necessarie alla prole, e ha posto a carico del M metà delle spese di causa, compensando il residuo mezzo.

d

Il Tribunale osservava che pacificamente poteva affermarsi, sulla scorta della istruttoria compiuta, che ogni comunanza di vita tra le parti da tempo era venuta meno, e che il giudizio era stato caratterizzato da un grado di conflittualità elevatissimo; ad avviso del primo Giudice, il quadro più fedele della reale natura e della causalità della crisi coniugale era stato offerto dalle dichiarazioni dei figli della coppia i quali, sentiti in sede peritale, con profonda sofferenza per le vicende nelle quali i genitori li avevano coinvolti avevano dichiarato ambedue di avere da anni avvertito che la madre era infelice e insoddisfatta del rapporto coniugale per forti diversità caratteriali rispetto al marito, e che i genitori litigavano molto; C aveva aggiunto che essa sapeva che prima o poi la situazione sarebbe precipitata e che allorquando la madre aveva avviato una relazione con un altro uomo, da tempo era in atto una sorta di guerra fredda, tra i genitori.

Il Tribunale aveva poi affermato che era stato provato l'episodio delle percosse, che M aveva inferto alla moglie nel 2002 per una presunta ma non provata infedeltà, episodio di indubbia gravità anche per le conseguenze che ne aveva riportato la vittima, e che il rapporto della E con "l'altro uomo" era stato dimostrato come esistente solo a far data dal 2006; all'epoca, peraltro, già la crisi era irreversibile, e la E meditava di separarsi dal marito; in quel momento iniziarono a trapelare, nell'ambiente delle conoscenti ed amiche della donna, elementi di conoscenza sulla aggressività fisica del marito, circostanza sulla quale la appellata inizialmente aveva mantenuto un atteggiamento di assoluto riserbo.

Il Tribunale proseguiva affermando che le deposizioni dei testi fornivano elementi non univoci sui comportamenti abitualmente tenuti dai due coniugi: alcuni testi avevano attribuito al M un carattere gioviale e tranquillo, ed un atteggiamento di paziente sopportazione riguardo alle "angherie" della moglie, che tendeva a svalorizzarlo anche davanti ad estranei specie dopo la perdita del posto di lavoro, che aveva reso meno agiata la condizione di vita del nucleo; altri testi per contro hanno depresso su insulti che

il marito avrebbe rivolto alla moglie, e sullo stato di prostrazione psichica di costei, che appariva triste e spaventata; secondo alcuni, il desiderio di lusso e di agi della E avrebbe condizionato la vita della coppia.

La sentenza, operando la summa delle risultanze di causa, concludeva affermando che la infedeltà della moglie era iniziata, sulla scorta degli elementi acquisiti, quando il rapporto era già seriamente compromesso, sì che la infedeltà non spiegava nesso causale sul deteriorarsi della unione e così quanto all'addebito della separazione; per contro, il comportamento aggressivo del M, non episodico bensì iterato anche in occasioni diverse, aveva indotto nella consorte uno stato di patologico timore ed appariva, data la sua cronologia, causalmente influente sul venir meno della armonia coniugale.

Da tanto, il riconoscimento dell'addebito della separazione a carico del marito.

Sul regolamento dei rapporti economici, poiché non era stato provato che la E avesse una attività di lavoro effettiva e stabile, salva la saltuaria prestazione di attività di insegnamento in una palestra, valutata la consistenza del patrimonio anche immobiliare del M e il tenore di vita della famiglia- dal quale si induceva la esistenza di forti entrate anche non documentate

del marito, soggetto percettore del reddito-, il Tribunale ferma la collocazione presso il padre della figlia C che aveva manifestato di preferire di convivere con M anche a seguito di dissidi intervenuti in pendenza della causa con la madre, disponeva sotto il profilo economico come esposto in premessa.

Ha impugnato in via principale con vari ed articolati motivi M resiste E gravando in via incidentale quanto alla liquidazione dell'assegno.

La appellata ha evidenziato che il coniuge ha ampie possibilità economiche, che gli hanno consentito di mantenere i figli agli studi presso costosi istituti universitari esteri, e che egli gode in via esclusiva del patrimonio immobiliare comune, in relazione al quale pende comunque giudizio di divisione.

La E ha censurato la previsione, del suo obbligo di contribuire per quota pari al mezzo, quanto agli oneri straordinari inerenti i figli, determinazione - a suo dire- iniqua, data la stridente inferiorità della sua situazione economica rispetto a quella del M.

Ha chiesto pertanto la eliminazione di tale obbligo, e la elevazione del contributo posto a carico del marito; quanto all'addebito, ha insistito per la conferma della decisione gravata.

Ambedue le parti hanno insistito istanze istruttorie.

Sentiti i procuratori, alla udienza del 31/5/2013 la Corte si è riservata la decisione.

MOTIVI

Con il primo motivo, M censura la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di addebito della controparte, respingendo la analoga istanza, che egli aveva formulato.

Sostiene che sarebbe emersa la prova della infedeltà della moglie, - circostanza che costituirebbe al contempo causa della crisi del rapporto e motivazione degli episodici ed irrilevanti comportamenti violenti posti in essere dal M, ingiustamente enfatizzati dalla controparte- ; di detto comportamento sarebbe stata dimostrata la collocazione cronologica ben antecedente rispetto a quella ritenuta dal Tribunale.

In proposito ha sostenuto :

- che la deposizione del - che addirittura ha negato la esistenza della relazione-, sarebbe, per ovvi motivi, inattendibile;
- che questi e la E trascorsero il capodanno a Parigi, insieme, nel 2006 e che nel volgere di pochi mesi insieme si recarono a Budapest e Londra;
- che il teste M d'altronde aveva dichiarato che nel 2006 i due già si frequentavano avendoli visti insieme, abbracciati, a Mentone;
- che analoghe dichiarazioni quanto alla frequentazione in detto anno ha reso il teste ;
- che la pacifica instaurazione di una convivenza more uxorio tra E e nel 2007 faceva logicamente indurre la

preesistenza dell'inizio del legame a data ben antecedente rispetto al 2006 e comunque anteriore all'avvio della causa di separazione;

- che le asserite violenze- che si risolvevano in un unico episodio di percosse, una in danno della moglie ed altra in danno del , erano collocabili nel 2007, quando l'unione era deteriorata a causa della infedeltà della donna;

-che d'altronde i figli avevano chiaramente espresso la loro valutazione, con riferimento alla indole tranquilla del padre- circostanza incompatibile con le asserite violenze- e alla durezza della madre , che sarebbe stata il soggetto " forte" della coppia;

-che i figli avevano anche riferito di un cambiamento radicale della condotta materna, in concomitanza con l'avvio della relazione (" sembra una estranea per noi..usciva spesso la sera..") e che da tale momento anche il rapporto madre-figli si era incrinato e la unità familiare si era dissolta;

- che conclusivamente la vera causa della separazione era la condotta della moglie che violando il dovere di fedeltà aveva determinato la frattura irreversibile mai più sanata.

In proposito ha formulato istanze istruttorie, volte ad accertare circostanze relative alla genesi del rapporto .E , in un periodo antecedente all'inizio della causa di separazione (anno 2006); ha chiesto anche la audizione della figlia C non escussa in primo grado.

Con un secondo motivo, ha chiesto la modifica della sentenza quantomeno in punto spese, da compensare integralmente, dolendosi della condotta processualmente scarsamente collaborativa della controparte che non avendo assolto all'obbligo di documentare le proprie condizioni economiche aveva prolungato i tempi del giudizio; sollecitava un ordine di esibizione, a carico della F , della documentazione fiscale sul reddito , chiedendo comunque la liquidazione di un contributo al mantenimento dei figli a carico della moglie, con decorrenza dalla domanda in primo grado, fermo sempre l'obbligo contributivo per le spese straordinarie , siccome già liquidato.

La E ha resistito chiedendo il rigetto del gravame , riproponendo istanze istruttorie e in punto economico e quanto alla causalità della crisi coniugale, circostanze che ha chiesto di approfondire mediante trascrizione delle registrazioni dei colloqui avuto dalle parti e dai figli con la CTu, in via di appello incidentale chiedendo, come detto in premessa, la elevazione dell'assegno liquidato in proprio favore e la eliminazione dell'obbligo di rimborso del 50% degli oneri straordinari per i figli, in considerazione delle ottime capacità economiche di M che ha potuto mantenere agli studi all'estero i figli in prestigiose e costose università, e comunque conduce un tenore di vita non compatibile con la entità dei redditi documentati.

La Corte reputa che la sentenza non meriti censure e vada confermata.

Le doglianze che la Difesa impugnante muove alla decisione quanto alla affermazione della responsabilità del fallimento del coniugio (primo motivo) giungono a conclusioni che non si possono condividere.

Contrariamente a quanto postula la Difesa appellante, non pare dimostrato che l'inizio della relazione tra E. e sia databile al 2002: l'episodio che scatenò la prima violenta reazione del M e che è stato ben descritto in atti in realtà non riveste alcun rilievo probatorio in ordine alla violazione del dovere di fedeltà da parte di E , non apparendo indice della esistenza di uno specifico legame tra E e il fatto che questi uscisse dalla abitazione dei coniugi, in pieno giorno, tenendo in mano gli zoccoli da mare- circostanza neutra, compatibile con il fatto che ambedue si erano appena allontanati dalla spiaggia, e che diceva di dovere restituire alla E un libro.

L'episodio è banale e privo di alcuna significatività; se esso scatenò la violenta aggressione che si concluse , per la E i, al Pronto Soccorso, ciò non può che dipendere dalla indole violenta di M , che mise in atto la violenza cagionando alla moglie esiti non trascurabili per una immotivata gelosia; peraltro,

quand'anche il sospetto di una relazione avesse avuto un più serio fondamento, è scontato ed appartiene all'ovvio che ciò non poteva giustificare la violenta aggressione che rese necessario il ricorso al Pronto Soccorso per E .

Le deposizioni delle testis, amiche di costei, che hanno riferito di averla vista con ecchimosi sul corpo, in stato di prostrazione, costantemente spaventata, sono indicative, sotto il profilo presuntivo, della iterazione di comportamenti aggressivi da parte del coniuge, e così della "non episodicità" "di detti atti antiggiuridici.

Indiscutibile è il loro rilievo, correttamente apprezzato dal primo Giudice, nella decisione gravata, giacchè è del tutto pacifico che la realizzazione di atti di violenza fisica per la loro antiggiuridicità- che li rende passibili di sanzione penale- consente la pronuncia di addebito, senza che si debba procedere ad alcuna comparazione con i comportamenti dell'altro coniuge, per la loro intuitiva, grave rilevanza causale (così Cass. 7321/2004 e 11844 / 2006) sulla crisi del rapporto affettivo e di coppia; insegna il S.C. che l'uso della violenza fisica può comportare l'addebito della separazione anche allorquando si risolve in un unico episodio, data

la negatività di tale condotta, passibile di sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, per la sua lesività della dignità del coniuge(così Cass. 817 del 14/1/2011 e 8548 del 14/4/2011, ma già Cass. 15101 /2004)

Posto pertanto che le prove all'uopo inspite da M non rilevano ai fini del decidere, giacchè attengono a fatti e circostanze verificatisi, in tesi, nel 2006, quando già la unione era definitivamente compromessa, con conseguente difetto del nesso di causalità con l'insorgere della crisi coniugale, dato atto che il materiale probatorio acquisito è ampiamente sufficiente a

sorreggere la pronunzia qui gravata e che assolutamente inopportuna si appalesa comunque la escussione della figlia, che ha già riportato dalla vicenda coniugale dei genitori seri danni alla salute che pare improponibile aggravare, la Corte ritiene che la sentenza quanto alla declaratoria di addebito vada confermata.

Sul regolamento dei rapporti economici, ancora una volta la pronunzia pare meritevole di conferma.

Al di là delle risultanze documentali, è ragionevole ritenere che ambo le parti fruiscono di entrate decisamente considerevoli, che hanno consentito loro di condurre un tenore di vita elevato : M ha potuto consentire ai figli la frequenza di costosi corsi universitari all'estero, e la circostanza è documentale, giacchè risulta che questi abbia agito nei confronti della moglie, onde ottenere il rimborso della quota a suo avviso da lei dovuta in proposito.

Premesso peraltro che con la sentenza qui appellata la E è stata dichiarata tenuta a contribuire per la metà delle "spese di carattere medico-specialistico e di istruzione necessarie per i figli", e che tale accezione limita appunto al "necessario" dette spese, così non ricomprendendo gli oneri ulteriori, quali quelli inerenti a frequenze e corsi esteri, o a cure non necessarie o somministrate in istituti privati, - oneri che potrebbero far carico sull'altro genitore solo ove previamente concordati-, si rileva da un lato che la E non ha provato di essere priva di entrate che le consentano di far fronte a detta contribuzione, come delimitata, e dall'altro che M neppure ha specificamente censurato la sentenza nella parte in cui essa ha determinato in

euro 1000,00 mensili il suo obbligo contributivo in favore della consorte.

E' noto che la documentazione fiscale sul reddito non è munita di valore probante, ma solo indiziario, sì che non può sulla stessa fondarsi la decisione ove dal complesso delle emergenze di causa si traggano elementi anche presuntivi di segno opposto: così ex multis (Cass. 11953/95, 7435/2002, 13592/2006, 20352/2008); conseguentemente, senza dar corso ad ulteriori accertamenti la statuizione sulla entità dell'assegno, con riferimento all'appello principale può esser confermata, né il gravame incidentale che postula la elevazione dell'importo presenta fondamento di sorta, considerato che risulta comunque, dalle produzioni versate in atti alla udienza del 31/5/2013, che E sia titolare e contitolare di beni immobili all'estero, dai quali presumibilmente trae fonti di reddito ulteriori rispetto a quelli fornite dal coniuge.

La misura dell'assegno per la moglie va pertanto confermata e la domanda di M, di riconoscimento della metà delle spese ordinarie per il mantenimento dei figli respinta, considerato che è incontestato che le di lui condizioni economiche siano decisamente migliori di quelle della consorte le cui sostanze e redditività- secondo quanto sostenuto dallo stesso M - mai hanno contribuito al menage familiare.

Considerato comunque che R ha ormai 28 anni e che il medesimo- del quale si ignora alcun dato quanto alla attività e sistemazione- deve presumersi autonomo, e comunque è munito di una propria legittimazione a richiedere, in caso contrario, quanto gli necessita ad ambo i genitori, si limita l'obbligo

contributivo di E alle sole spese straordinarie inerenti la figlia C, dalla data della presente decisione.

Va respinto anche il motivo di appello sulle spese, giacchè il Tribunale ha correttamente apprezzato il tenore della decisione, quanto all'addebito che ha prolungato i tempi del giudizio, nel disporre una sola parziale compensazione. Quanto al regolamento delle spese di appello, ancora una volta il tenore della decisione, e la prevalente soccombenza del M... rendono opportuna una decisione di tenore analogo, con compensazione nella quota di un mezzo, in ragione della coeva soccombenza della E quanto al gravame incidentale.

P.Q.M.

Definendo il giudizio nel contraddittorio delle parti, e decidendo sui gravami proposti in via principale da M... e in via incidentale da E... : avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Sanremo in data 20/2/2012, così dispone:

- in parziale riforma della sentenza gravata, limita alla sola figlia C l'obbligo della madre di rifondere a M... il 50 % degli oneri straordinari, come individuati nella sentenza di primo grado;
- conferma nel resto;
- dichiara tenuto e condanna M... a rifondere alla controparte metà delle spese di fase, che liquida nel complesso in euro 3000,00 per compensi, oltre oneri accessori di legge, dichiarando compensato il residuo mezzo.

Così deciso in Genova in data 31/5/2013

IL PRESIDENTE ESTENSORE

CORTE DI APPELLO DI GENOVA
CANTIERE CIVILE